



**COMUNE DI LAIGUEGLIA**  
*(Provincia di Savona)*

# **Regolamento per l'applicazione della Tassa sui Rifiuti (TARI)**

# *Indice*

|                                                                             |    |
|-----------------------------------------------------------------------------|----|
| Art. 1 – Oggetto .....                                                      | 4  |
| Art. 2 – Istituzione del tributo .....                                      | 4  |
| Art. 3 – Natura del tributo .....                                           | 4  |
| Art. 4 – Presupposto impositivo .....                                       | 4  |
| Art. 5 – Base imponibile .....                                              | 4  |
| Art. 6 – Obbligazione tributaria.....                                       | 5  |
| Art. 7 – Determinazione della tariffa di riferimento .....                  | 5  |
| Art. 8 – Soggetto attivo .....                                              | 6  |
| Art. 9 – Soggetti passivi .....                                             | 6  |
| Art. 10 – Occupanti utenze domestiche .....                                 | 7  |
| Art. 11 – Categorie utenze non domestiche.....                              | 7  |
| Art. 12 – Esclusioni .....                                                  | 8  |
| Art. 13 – Riduzioni per le utenze domestiche.....                           | 9  |
| Art. 14 - Riduzioni per il compostaggio domestico .....                     | 9  |
| Art. 15 – Riduzioni per inferiori livelli di prestazione del servizio ..... | 10 |
| Art. 16 – Agevolazioni e riduzioni.....                                     | 10 |
| Art. 17 – Cumulo di riduzioni e agevolazioni .....                          | 12 |
| Art. 18 – Piano Finanziario .....                                           | 12 |
| Art. 19 – Tributo giornaliero .....                                         | 12 |
| Art. 20 – Tributo provinciale .....                                         | 13 |
| Art. 21 – Versamento del tributo.....                                       | 13 |
| Art. 22 – Dichiarazione .....                                               | 13 |
| Art. 23 – Accertamento.....                                                 | 13 |
| Art. 24 – Riscossione .....                                                 | 14 |
| Art. 24 bis – Rateizzazione dei versamenti ordinari .....                   | 14 |
| Art. 25 – Riscossione coattiva .....                                        | 15 |
| Art. 26 – Somme di modesta entità (importi minimi) .....                    | 15 |

|                                            |    |
|--------------------------------------------|----|
| Art. 27 – Rimborsi e compensazione .....   | 15 |
| Art. 28 – Funzionario responsabile .....   | 16 |
| Art. 29 – Sanzioni e interessi .....       | 16 |
| Art. 30 – Contenzioso .....                | 17 |
| Art. 31 – Norme transitorie e finali ..... | 17 |

### **Art. 1 – Oggetto**

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dall'art. 52 del D. Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, disciplina la tassa sui rifiuti (TARI) destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore, nel Comune di Laigueglia, a norma dell'art. 1 L. 27 dicembre 2013, n. 147 (di seguito "Legge") e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Per quanto non disciplinato dal presente regolamento si applicano le disposizioni normative e regolamentari vigenti.

### **Art. 2 – Istituzione del tributo**

1. A decorrere dal 1° gennaio 2014 è istituito in tutti i Comuni del territorio nazionale il tributo TARI, a copertura dei costi relativi al servizio di gestione integrata dei rifiuti, svolto in regime di privativa pubblica ai sensi della vigente normativa ambientale.

### **Art. 3 – Natura del tributo**

1. Il tributo comunale sui rifiuti è destinato a coprire integralmente i costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.

### **Art. 4 – Presupposto impositivo**

1. Il presupposto della TARI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. Si considerano suscettibili di produrre rifiuti urbani i locali e le aree utilizzabili a qualunque scopo li renda idonei ad accogliere attività che anche solo potenzialmente generano produzione di rifiuti, indipendentemente che gli stessi siano o meno di fatto utilizzati.
2. Per le utenze domestiche, la presenza di arredo oppure l'attivazione anche di uno solo dei pubblici servizi di erogazione idrica, elettrica, calore, gas, telefonica o informatica costituiscono presunzione semplice dell'occupazione o conduzione dell'immobile e della conseguente attitudine alla produzione di rifiuti.
3. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani o l'interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero dal tributo.

### **Art. 5 – Base imponibile**

1. La base imponibile del tributo è costituita dalla superficie calpestabile dei locali e delle aree di cui all'articolo 4.
2. Per le utenze domestiche non è assoggettabile al tributo la superficie dei locali con altezza inferiore ad 1,50 metri.
3. La superficie delle unità immobiliari iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile alla TARI è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani.
4. Nella determinazione della superficie assoggettabile al tributo non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali, a condizione che il produttore ne dimostri l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente. Analoga detassazione spetta ai magazzini esclusivamente impiegati per il deposito o lo stoccaggio di materie prime e di merci funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio di attività in cui avviene la produzione continuativa e prevalente di rifiuti speciali. Nell'obiettivo difficoltà di individuare le superfici escluse da tributo per la produzione di rifiuti speciali (qualora sia documentata una contestuale produzione di rifiuti urbani e di rifiuti speciali non conferibili al pubblico servizio), la superficie imponibile è calcolata forfetariamente, applicando all'intera superficie su cui l'attività è svolta la percentuale di abbattimento del 50%.

#### **Art. 6 – Obbligazione tributaria**

1. L'obbligazione tributaria decorre dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui ha avuto inizio l'utenza.
2. L'obbligazione tributaria termina il primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui è cessata nel corso dell'anno la conduzione o l'occupazione dei locali e delle aree. Tale cessazione, purché debitamente accertata a seguito di regolare denuncia indirizzata all'ufficio tributi del Comune entro i termini di cui al successivo articolo 22, dà diritto all'abbuono solo a decorrere dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui la denuncia viene presentata.
3. In caso di mancata presentazione della denuncia di cessazione entro il termine di cui al successivo articolo 22, il tributo non è dovuto per le annualità successive solo se l'utente che ha prodotto la denuncia di cessazione dimostri di non aver continuato l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree ovvero se il pagamento del tributo sia stato assolto dall'utente subentrante.
4. Lo sgravio o il rimborso del tributo riconosciuto come non dovuto è disposto dall'ufficio comunale entro 30 giorni dalla ricezione della denuncia di cessazione o dalla denuncia tardiva di cui al comma precedente.

#### **Art. 7 – Determinazione della tariffa di riferimento**

1. Il Consiglio Comunale approva le tariffe della tassa entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione; le tariffe devono essere determinate in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto in base a quanto disposto dal successivo articolo 18.
2. La tariffa è commisurata tenendo conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
3. Le tariffe di riferimento sono composte da una quota fissa determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, e da una quota variabile rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio.
4. Le tariffe sono determinate ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, relativi alla realizzazione e all'esercizio dell'impianto di discarica.
5. Le tariffe di riferimento sono articolate in due fasce di utenza, domestica e non domestica, e applicate ai soggetti passivi sulla base dell'inserimento di questi ultimi all'interno della fascia corrispondente. L'Amministrazione Comunale individua la ripartizione dei costi del servizio per ogni fascia d'utenza, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di cui ai commi precedenti.
6. All'interno di ogni fascia di utenza, determinata ai sensi del comma precedente, l'Amministrazione Comunale stabilisce le tariffe di riferimento per ogni categoria, così come disciplinato dagli allegati 1 e 2 del D.P.R. 158/1999, quindi mediante l'applicazione dei coefficienti ivi previsti.

### **Art. 8 – Soggetto attivo**

1. Soggetto attivo dell'obbligazione tributaria è il Comune di Laigueglia sul cui territorio insiste la superficie degli immobili assoggettabili al tributo. Nei casi di fabbricati ricadenti sul territorio di Comuni contigui, il tributo è dovuto al Comune che effettua il servizio all'utenza.

### **Art. 9 – Soggetti passivi**

1. Il tributo è dovuto da chiunque possieda, o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, come individuati all'art. 4.
2. Il tributo è dovuto da coloro che detengono i locali o le aree scoperte di cui al comma 1 con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i locali o le aree stesse.
3. In caso di utilizzi temporanei di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà,

usufrutto, uso, abitazione, superficie, fatto salvo quanto previsto dal successivo articolo 19.

4. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi, gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

### **Art. 10 – Occupanti utenze domestiche**

1. Per tutte le utenze domestiche, alloggi e locali che ne costituiscono pertinenza, condotte da persone fisiche che hanno la residenza anagrafica nel territorio comunale, il numero degli occupanti è quello del nucleo familiare risultante all'Anagrafe del Comune. Devono comunque essere dichiarate le persone che non fanno parte del nucleo familiare anagrafico e dimoranti nell'utenza per almeno sei mesi nell'anno solare.

2. Sono considerati presenti nel nucleo familiare anche i membri temporaneamente domiciliati altrove.

3. Il numero degli occupanti le utenze domestiche è quello risultante al primo di gennaio dell'anno di riferimento o, per le nuove utenze, quello risultante alla data di inizio dell'obbligazione tributaria. Le variazioni anagrafiche intervenute successivamente avranno efficacia a partire dal primo gennaio dell'anno successivo.

4. Per le utenze domestiche condotte da soggetti non residenti nel Comune, per gli alloggi dei cittadini residenti all'estero (iscritti AIRE), e per gli alloggi a disposizione (abitazione priva di occupanti), si assume per la determinazione dei componenti il dato emergente dalla seguente tabella:

| da mq | a mq  | n. occupanti |
|-------|-------|--------------|
| 1     | 28    | 1            |
| 29    | 42    | 2            |
| 43    | 56    | 3            |
| 57    | 66    | 4            |
| 67    | 76    | 5            |
| 77    | oltre | 6            |

### **Art. 11 – Categorie utenze non domestiche**

1. Le utenze non domestiche sono suddivise nelle 30 categorie di attività di cui alle tabelle 3b) e 4b) allegate al D.P.R. 158/1999.

2. L'inserimento di un'utenza in una delle categorie di attività previste, viene di regola effettuato

sulla base della classificazione delle attività economiche ATECO adottata dall'ISTAT. In mancanza si fa riferimento a quanto risultante dall'iscrizione alla CC.II.AA. o nell'atto di autorizzazione all'esercizio di attività o dai pubblici registri o da quanto denunciato ai fini IVA. In caso di divergenza si farà riferimento all'attività effettivamente svolta, che dovrà essere debitamente comprovata dal soggetto passivo.

3. Le attività non comprese in una specifica categoria (D.P.R. 158/1999) sono associate alla categoria di attività che presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e della connessa potenzialità quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti.

4. La tariffa applicabile è di regola unica per tutte le superfici facenti parte del medesimo compendio. Sono tuttavia applicate le tariffe corrispondenti alla specifica tipologia d'uso alle superfici con un'autonoma e distinta utilizzazione, purché identificabili da planimetria che dovrà essere presentata all'ufficio tributi in sede di dichiarazione.

5. In tutti i casi in cui non sia possibile distinguere la porzione di superficie destinata per l'una o l'altra attività, si fa riferimento all'attività principale desumibile dalla visura camerale o da altri elementi.

### **Art. 12 – Esclusioni**

1. Sono escluse dalla tassazione i locali e le aree non suscettibili di produrre rifiuti urbani come ad esempio:

a) le abitazioni prive di qualsiasi arredo a condizione che lo stato di non utilizzo sia comprovato da apposita dichiarazione sostitutiva di atto notorio, attestante l'assenza di allacciamento alle reti dei servizi pubblici dell'energia elettrica, dell'acqua e del gas;

b) i locali e le aree ove non si ha, di regola, presenza umana come ad esempio le centrali termiche e i locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vani ascensori, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura (senza lavorazione), silos e simili; ripostigli, stenditoi, legnaie, cantine, soffitte e simili limitatamente alla parte di tali locali con altezza non superiore a m. 1.50;

c) i locali e le aree o le porzioni di essi ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali, a condizione che il produttore ne dimostri l'avvenuto trattamento a cura di soggetti terzi mediante presentazione di contratti di servizio con indicazione delle tipologie rifiuti conferiti;

d) i locali strettamente connessi all'attività del culto limitatamente alla parte in cui si svolgono le funzioni religiose, ove non si producono rifiuti;

e) le unità immobiliari in condizioni di obiettiva non utilizzabilità in quanto oggetto di interventi di manutenzione straordinaria, restauro/risanamento o ristrutturazione edilizia, così come definite dalla lettera b) e seguenti dell'art. 3, comma 1, del D.P.R. n. 380/2001 e s.m.i., limitatamente al periodo di esecuzione dei lavori. Il soggetto passivo nella attestazione di cui al successivo art. 22 deve indicare la tipologia dell'intervento, la data di inizio lavori e la presunta durata degli stessi e, in caso di interventi inerenti all'abitazione di residenza, il luogo di temporanea dimora. Salvo

prova contraria, gli interventi di semplice manutenzione ordinaria (di cui alla lettera a), comma 1, art. 3 D.P.R. 380/2001), non comportano la non utilizzabilità dell'immobile. Potranno essere effettuati controlli sullo stato dei lavori da personale comunale per verificare la veridicità di quanto dichiarato.

2. Sono esclusi dalla tassazione per apposita disposizione di legge:

- a) le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, ad eccezione delle aree scoperte operative;
- b) le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva;
- c) le istituzioni scolastiche statali, per le quali continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 33-bis del D.L. 31 dicembre 2007, n. 248 e s.m.i.

3. Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze totalmente escluse da tributo ai sensi del presente articolo verrà applicato il tributo per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre agli interessi di mora e alle sanzioni per infedele dichiarazione.

### **Art. 13 – Riduzioni per le utenze domestiche**

1. La tariffa si applica in misura ridotta con una riduzione del 30% nella quota fissa e nella quota variabile per i fabbricati rurali ad uso abitativo (la visura catastale deve riportare apposita annotazione per l'identificazione degli stessi).

2. Per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia, il tributo è dovuto in misura ridotta di due terzi.

3. Le riduzioni di cui ai commi precedenti competono a richiesta dell'interessato e decorrono dall'anno successivo a quello della richiesta, salvo che non siano domandate contestualmente alla dichiarazione di inizio detenzione o possesso, nel cui caso hanno la stessa decorrenza della dichiarazione. Il contribuente è tenuto a dichiarare il venir meno delle condizioni che danno diritto all'applicazione delle riduzioni di cui al presente articolo entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione di variazione. Le riduzioni cessano di operare alla data in cui vengono meno i benefici che ne hanno dato luogo.

### **Art. 14 - Riduzioni per il compostaggio domestico**

1. È riconosciuta una riduzione del 10% sulla tariffa variabile per i soggetti che effettuano regolarmente il compostaggio domestico per i rifiuti organici.

2. L'agevolazione si applica a tutti coloro che abbiano prodotto istanza di adesione al compostaggio domestico ed abbiano effettivamente ritirato il kit per il compostaggio entro il 31

dicembre dell'anno precedente.

3. La detrazione tariffaria verrà applicata nell'anno successivo a quello – intero e solare – in cui il kit per il compostaggio è stato effettivamente ritirato.

4. La riduzione, una volta concessa compete anche per gli anni successivi, fino a che permangono le condizioni che hanno originato la richiesta. Nel caso in cui venga meno la possibilità di praticare il compostaggio, l'utente è tenuto a dare preventiva disdetta comunicando la data di cessazione delle operazioni di conferimento al Comune. La disdetta, se precedente al termine di cui al comma 2, comporta la perdita del diritto alla detrazione per l'anno di riferimento.

5. Il Comune potrà in ogni momento procedere alla verifica dell'effettivo e corretto compostaggio domestico per il mantenimento delle riduzioni e, qualora dovesse rilevare il loro venir meno, il Comune procederà al recupero retroattivo del tributo con applicazione delle sanzioni e degli interessi di cui al successivo articolo 29.

#### **Art. 15 – Riduzioni per inferiori livelli di prestazione del servizio**

1. Il tributo è dovuto nella misura del 20% della tariffa nei periodi di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente.

#### **Art. 16 – Agevolazioni e riduzioni**

1. Per la sola abitazione di residenza, ai soggetti nella cui famiglia anagrafica siano presenti persone con disabilità o invalidi in misura superiore al 73% (o comunque in misura almeno pari alla percentuale che abilita alla pensione di invalidità e non ricoverati) è prevista la riduzione della tariffa, sia fissa che variabile, del 50%.

2. Considerata la rilevanza sociale della attività esercitata, la tariffa è ridotta del 75%, sia nella parte fissa che nella parte variabile, per i locali e le aree destinate ad utilizzazione non lucrativa condotte da associazioni, fondazioni e comitati, ovvero da tutti gli enti senza scopo di lucro disciplinati agli artt. 14-42 bis del Codice Civile, con o senza personalità giuridica e da tutti gli enti del Terzo settore (ETS) di cui al D. Lgs. n. 117/2017.

In caso di utilizzazione mista dei locali occupati, la riduzione di cui al presente comma si applica esclusivamente in riferimento alla parte di superficie nella quale viene svolta l'attività non lucrativa. Alla superficie destinata allo svolgimento dell'attività economica si applica la tariffa piena.

La riduzione si applica su richiesta del contribuente che entro i termini di cui all'articolo 22 del presente Regolamento deve presentare idonea dichiarazione, documentata, contenente l'indicazione specifica delle superfici destinate ad attività lucrativa e non lucrativa, nonché la

tipologia delle attività in esse svolte. La riduzione decorre dal 1° gennaio dell'anno di riferimento della dichiarazione e cessa di operare dalla data in cui vengono meno le condizioni di fruizione.

3. Le agevolazioni di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura deve essere assicurata da risorse diverse dai proventi del tributo di competenza dell'esercizio al quale si riferisce l'iscrizione stessa.

4. I locali destinati ad usi non domestici, tenuti a disposizione e di fatto non utilizzati, privi di mobili e non allacciati alle utenze elettriche sono inseriti nella categoria n. 3 in quanto adibiti ad uso deposito. È riconosciuta inoltre una riduzione del 50% del tributo dovuto.

Per beneficiare dell'agevolazione di cui al periodo precedente, l'utente è tenuto a dichiarare le condizioni che danno luogo al beneficio entro i termini e con le modalità di cui all'articolo 22. La riduzione, una volta concessa compete anche per gli anni successivi, fino a che permangono le condizioni che hanno originato la richiesta. Nel caso in cui venga meno lo stato di inutilizzo, l'utente è tenuto a darne tempestiva comunicazione.

5. La tariffa dovuta dalle utenze non domestiche può essere ridotta, nella sola parte variabile, a consuntivo in proporzione alle quantità di rifiuti urbani che il produttore dimostri di aver avviato al riciclo nell'anno di riferimento, mediante specifica attestazione rilasciata dall'impresa, a ciò abilitata, che ha effettuato l'attività di riciclo. La riduzione fruibile è pari al prodotto tra la quantità documentata di rifiuti avviata al riciclo e la quantità presunta mediante coefficiente di produttività medio per tipologia di Comune, indicata con Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158; la formula da applicare è la seguente:

$$Rid = Q_{avv} / Q_{tot} (Kd)$$

dove:

Rid = percentuale di riduzione da applicare alla quota variabile del tributo

$Q_{avv}$  = quantità documentata di rifiuti urbani avviata al riciclo

$Q_{tot} (Kd)$  = quantità totale di rifiuti prodotti stimata mediante coefficiente di produttività indicato dal D.P.R. 158/1999. La riduzione deve essere richiesta annualmente dall'interessato, compilando - a pena di decadenza - l'apposito modulo, entro il 28 febbraio dell'anno successivo, consegnando la documentazione indicata nel modulo stesso. Il suo riconoscimento opera a condizione che l'ufficio Ambiente del Comune, verificata la documentazione prodotta, quantifichi l'esatto ammontare della riduzione e lo comunichi formalmente all'Ufficio Tributi che provvederà all'applicazione della medesima.

6. In ragione dell'emergenza sanitaria legata al COVID-19 e degli sviluppi normativi in corso, con apposita deliberazione del Consiglio Comunale, è facoltà del Comune per il solo anno 2021 procedere alla determinazione delle riduzioni ai fini TARI da riconoscere alle attività economiche in ragione della possibile minore produzione di rifiuti collegata agli effetti negativi della pandemia

nonché riconoscere agevolazioni alle utenze domestiche.

### **Art. 17 – Cumulo di riduzioni e agevolazioni**

1. Qualora si rendessero applicabili più riduzioni o agevolazioni, ciascuna di esse opera sull'importo ottenuto dall'applicazione delle riduzioni o agevolazioni precedentemente considerate. Il cumulo è consentito nel limite massimo complessivo dell'80 per cento della tariffa.

### **Art. 18 – Piano Finanziario**

1. Il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani è redatto annualmente dai soggetti gestori, validato dall'Ente territorialmente competente e approvato dall'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, sulla base del Metodo Tariffario (MTR) definito dalla Deliberazione ARERA 443/2019/R/Rif.

2. Il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani contiene l'indicazione dei costi, suddivisi per tipologia, così come individuati dal MTR di cui alla Deliberazione 443/2019.

### **Art. 19 – Tributo giornaliero**

1. Per il servizio di gestione dei rifiuti urbani prodotti da soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico, il Comune di Laigueglia istituisce il tributo denominato TARI giornaliera, in base a tariffa giornaliera.

2. L'occupazione o detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare.

3. Sono escluse dall'applicazione della tariffa giornaliera le utenze che occupano aree e spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile destinati a mercati, aventi carattere ricorrente o cadenza settimanale, limitatamente ai periodi di esercizio dell'attività di commercio ambulante.

4. La misura tariffaria è determinata in base alla tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno, maggiorata di un importo percentuale pari al 50%.

5. Le utenze che sono tenute al pagamento del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, assolvono l'obbligo di dichiarazione mediante il pagamento della TARI giornaliera da effettuare con le modalità e nei termini previsti nel Regolamento per l'applicazione del suddetto canone.

6. Per le utenze diverse da quelle di cui al comma precedente, ovverosia quelle non soggette al canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, la dichiarazione deve essere presentata con le modalità di cui al successivo articolo 22 prima dell'insorgenza del presupposto impositivo.

7. Per tutto quanto non previsto dai commi precedenti, si applicano in quanto compatibili le disposizioni relative al tributo annuale.

### **Art. 20 – Tributo provinciale**

1. Il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 è commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili al tributo e applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull'importo della parte tassa del tributo.

### **Art. 21 – Versamento del tributo**

1. Il tributo è corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare, coincidente con un'autonoma obbligazione tributaria.

### **Art. 22 – Dichiarazione**

1. I soggetti passivi del tributo devono dichiarare ogni circostanza rilevante per l'applicazione del tributo.

2. I soggetti passivi del tributo presentano la dichiarazione entro il 30 giugno dell'anno successivo dal verificarsi del fatto che ne determina il presupposto impositivo, utilizzando gli appositi moduli messi gratuitamente a disposizione degli interessati. Nel caso di occupazione in comune di un fabbricato, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti. La dichiarazione presentata da uno dei coobbligati ha effetto anche per gli altri.

3. La dichiarazione, ha effetto anche per gli anni successivi sempreché non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo; in tal caso, la dichiarazione va presentata entro il termine stabilito al comma precedente.

4. La dichiarazione, sottoscritta dal dichiarante, è presentata direttamente all'ufficio Protocollo del Comune o è spedita per posta, o inviata in via telematica, per fax, con posta certificata. La dichiarazione si intende consegnata dalla data di ricezione e protocollazione.

Gli uffici comunali competenti, in occasione di richiesta di residenza, rilascio licenze, autorizzazioni o concessioni, devono invitare il contribuente a presentare all'U.O. Tributi la dichiarazione nel termine previsto, fermo restando l'obbligo del contribuente di presentare la dichiarazione anche in assenza di detto invito.

### **Art. 23 – Accertamento**

1. Le attività di accertamento dell'imposta, effettuate nei termini previsti dalla normativa vigente, sono svolte dal Comune di Laigueglia.

2. Ai fini dell'attività di accertamento, il Comune, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare come superficie assoggettabile al tributo, in assenza del dato relativo alla superficie calpestabile, quella pari all'80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138.
3. Ai fini dell'esercizio dell'attività di accertamento, il Comune può invitare i contribuenti, indicandone il motivo, ad esibire o trasmettere atti o documenti. Il Comune può altresì inviare ai contribuenti questionari relativi a dati ovvero a notizie di carattere specifico, con invito a restituirli compilati e firmati; inoltre, l'Ente può richiedere, agli uffici pubblici competenti, dati, notizie ed elementi rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti, con esenzione di spese e diritti.
4. Nei casi in cui dalle verifiche effettuate emergano violazioni al presente regolamento in ordine ai tempi e alle modalità di effettuazione dei versamenti o di presentazione delle dichiarazioni e attestazioni, il Comune provvederà ad emettere e notificare appositi avvisi di accertamento ai contribuenti morosi, a norma dell'articolo 1 commi da 161 a 170, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e dall'articolo 1, comma 792 della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

#### **Art. 24 – Riscossione**

1. Il Comune, provvede all'invio ai contribuenti di un apposito avviso di pagamento, contenente l'importo dovuto distintamente per la componente rifiuti ed il tributo provinciale, l'ubicazione e la superficie dei locali e delle aree su cui è applicata la tariffa, la destinazione d'uso dichiarata o accertata, le tariffe applicate, l'importo di ogni singola rata e le scadenze. L'avviso di pagamento deve contenere tutti gli elementi previsti dall'articolo 7 della Legge 212/2000 e dalla Deliberazione ARERA 444/2019/R/Rif.
2. Il versamento della tassa è effettuato, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (Modello F24), nonché, tramite apposito bollettino di conto corrente postale al quale si applicano le disposizioni di cui al citato articolo 17, in quanto compatibili.
3. Il versamento del tributo, è effettuato in due rate, scadenti nei mesi settembre e dicembre.
4. **Qualora l'utente non riceva l'avviso di pagamento, per cause non imputabili né a lui né al Comune, è tenuto a contattare l'ufficio tributi del Comune al fine di poter adempiere all'obbligazione tributaria.**

#### **Art. 24 bis – Rateizzazione dei versamenti ordinari**

1. Gli utenti che diano prova di una delle situazioni di seguito indicate, possono usufruire della possibilità di rateizzazione di ciascuna delle rate di cui all'art. 24, comma 3, del presente regolamento:

- a) utenti che dichiarino mediante autocertificazione ai sensi del d.P.R. 445/2000 di essere beneficiari del bonus sociale per disagio economico previsto per i settori elettrico e/o gas e/o per il settore idrico;
  - b) utenti che si trovino in condizioni economiche disagiate, individuati secondo i criteri definiti dall'Ente territorialmente competente;
  - c) l'importo addebitato superi del 30%, il valore medio riferito ai documenti di riscossione emessi negli ultimi due anni.
2. L'importo della singola rata non potrà essere inferiore ad una soglia minima pari ad Euro 100,00. È salva la possibilità per il Comune di Laigueglia di praticare condizioni di rateizzazione migliorative indipendentemente dall'importo dovuto.
  3. Il comune, pervenuta la richiesta di dilazione, per i casi cui al comma 1, provvederà a trasmettere all'utente i bollettini per il pagamento rateale dell'importo dovuto.
  4. La richiesta di rateizzazione di cui al presente articolo deve essere presentata entro il termine di versamento indicato nell'avviso di pagamento.
  5. Le somme dovute, a seguito di accoglimento della domanda di rateizzazione, possono essere maggiorate:
    - degli interessi di dilazione che non verranno applicati qualora la soglia di cui alla lettera c) del comma 1 sia superata a causa di prolungati periodi di sospensione dell'emissione di documenti di riscossione per cause imputabili al comune;
    - degli interessi di mora a partire dal giorno di scadenza del termine prefissato per il pagamento rateizzato.

#### **Art. 25 – Riscossione coattiva**

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 792 della L. 160/2019, gli atti di cui al precedente articolo 23, acquistano efficacia di titolo esecutivo decorso il termine utile per la proposizione del ricorso ovvero decorsi sessanta giorni dalla data di notifica dell'atto, senza che essi siano preceduti dalla notifica della cartella di pagamento e dell'ingiunzione fiscale. Decorso il termine di trenta giorni dal termine ultimo per il pagamento, la riscossione delle somme richieste è affidata in carico al soggetto legittimato alla riscossione forzata.

#### **Art. 26 – Somme di modesta entità (importi minimi)**

1. Non si procede all'accertamento qualora l'ammontare dovuto, comprensivo di sanzioni amministrative e interessi, non superi, per ciascun credito, l'importo di euro 30,00 con riferimento ad ogni periodo d'imposta, salvo ipotesi di reiterazione di violazioni al presente regolamento.

#### **Art. 27 – Rimborsi e compensazione**

1. Il contribuente può richiedere al Comune di Laigueglia, il rimborso delle somme versate e non

dovute, entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. L'ufficio tributi dispone lo sgravio, la compensazione o il rimborso con le modalità ed entro i termini previsti dalle vigenti disposizioni.

2. Non si dà luogo al rimborso di importi uguali o inferiori al versamento minimo stabilito dalla normativa vigente.

### **Art. 28 – Funzionario responsabile**

1. La Giunta Municipale designa un Funzionario cui sono attribuiti la funzione e i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale relativa alla Tassa Rifiuti; il predetto Funzionario sottoscrive le richieste, gli avvisi, i provvedimenti relativi e dispone i rimborsi e rappresenta in giudizio l'ente nelle controversie relative al tributo stesso.

2. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.

3. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'articolo 2729 del codice civile.

### **Art. 29 – Sanzioni e interessi**

1. In caso di omesso o insufficiente versamento del tributo risultante dalla dichiarazione, si applica l'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.

2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione dal 100 per cento al 200 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.

3. In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal 50 per cento al 100 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.

4. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui all'articolo 28 comma 2, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione da euro 100 a euro 500.

5. Le sanzioni di cui ai commi 2, 3 e 4 sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi.

6. La contestazione della violazione non collegata all'ammontare del tributo deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è commessa la

violazione.

7. Il tasso di interesse applicato al recupero delle imposte e ai rimborsi effettuati è pari al tasso di interesse legale; gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno, con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

### **Art. 30 – Contenzioso**

1. Contro l'avviso di accertamento, il provvedimento che irroga le sanzioni, il provvedimento che respinge l'istanza di rimborso, può essere proposto ricorso secondo le disposizioni di cui al D. Lgs. n. 546/92 e successive modificazioni ed integrazioni.

### **Art. 31 – Norme transitorie e finali**

1. Il presente regolamento è efficace dal 1° gennaio 2021 in riferimento a tutti i rapporti tributari sorti nel medesimo anno e negli anni successivi. Le norme del presente Regolamento si intendono modificate per effetto di qualsiasi norma sopravvenuta o di regolamenti vincolanti. In tal caso, nell'attesa della formale modificazione del presente Regolamento, si applica la nuova norma di legge.

2. Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni generali previste dalla normativa vigente, dai regolamenti comunali **e dai provvedimenti di ARERA in materia di regolazione dei rifiuti urbani adottati ai sensi dell'articolo 1, comma 527, legge 27 dicembre 2017, n. 205.**

3. Le modifiche successive all'entrata in vigore di cui al comma 1, si applicano con decorrenza dal 1° gennaio dell'anno di approvazione delle medesime nel rispetto delle disposizioni contenute nell'articolo 53 della Legge 388/2000.